

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

## INDICE

- art. 1 – oggetto del regolamento
- art. 2 – classificazione dei rifiuti
- art. 3 – rifiuti urbani
- art. 4 – rifiuti speciali assimilati agli urbani
- art. 5 – rifiuti speciali
- art. 6 – rifiuti pericolosi
- art. 7 – forme di gestione – modalita' di esecuzione del servizio
- art. 8 – modalita' di raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca
- art. 9 – modalita' di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e pericolosi
- art. 10 – aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
- art. 11 – modalita' di conferimento indifferenziato dei rifiuti
- art. 12 – modalita' e frequenza della raccolta rsu indifferenziato
- art. 13 – norme relative ai contenitori
- art. 14 – modalita' di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
- art. 15 – modalita' di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- art. 16 – modalita' di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 17 – modalita' di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- art. 18 – contenitori portarifiuti
- art. 19 – servizi vari di pulizia
- art. 20 – pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- art. 21 – pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
- art. 22 – pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- art. 23 – pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- art. 24 – pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- art. 25 – pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- art. 26 – attivita' di volantinaggio
- art. 27 – attivita' di carico e scarico di merci e materiali
- art. 28 – pozzetti stradali
- art. 29 – carogne di animali
- art. 30 – animali
- art. 31 – cave e cantieri
- art. 32 – veicoli a motore, rimorchi e simili
- art. 33 – rifiuti inerti
- art. 34 – sanzioni



## **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e stabilisce in particolare:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standards minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

## **ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
  - rifiuti urbani
  - rifiuti speciali assimilati agli urbani
  - rifiuti speciali
  - rifiuti pericolosi

## **ARTICOLO 3 RIFIUTI URBANI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sopra elencati sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) **FORSU** = frazione organica degli RSU, composta dagli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, dagli scarti dei mercati ortofrutticoli, dagli scarti di cucina provenienti da utenze domestiche e grandi produttori della ristorazione.
- b) **RUR** = frazione recuperabile degli RSU, in particolare:
  - b1. residui di carte e cartoni di produzione domestica e di produttori commerciali e terziari.
  - b2. contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche e dai luoghi di maggior produzione come scarto.
  - b3. ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato.
- c) **RUP** = rifiuti urbani pericolosi e quelli speciali di produzione urbana, quali pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F"; contenitori per liquidi corrosivi e infiammabili, lampade ai vapori di sodio e mercurio, tubi al neon, tubi catodici, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati, olii vegetali e minerali esausti, contenitori per fitofarmaci, ecc..
- d) **RUI** = rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei cassonetti o dei contenitori (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, ecc.).
- e) **FSRSU** = frazione secca degli RSU che non rientrano nelle altre categorie e che sono destinati ad interrimento in discarica o termodistruzione.

#### **ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n. 18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo n. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. n. 389 /97.
2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo n. 57 comma n. 1 del Decreto Legislativo N. 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo N. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 integrata con la voce accessori per

l'informatica, con le limitazioni quantitative riportate nell'allegato n. 1 al presente Regolamento, non provenienti da cicli produttivi .

## **ARTICOLO 5 RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

## **ARTICOLO 6 RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

## **ARTICOLO 7 FORME DI GESTIONE – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In applicazione del Piano di bacino per la gestione dei RSU, approvato con D.A.G. n. 19 del 22.12.97, e come previsto dagli art. 5 e 21 del D. Lgs. 22/97, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, a livello di bacino, le percentuali di raccolta del 35% entro il 2001 e del 50% entro il 2006, oltre all'obiettivo intermedio del 15% entro il 2 marzo '99.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
5. L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.
6. Negli articoli seguenti vengono riportate le modalità di servizio previste per la raccolta del rifiuto urbano "indifferenziato" e la raccolta separata del secco – umido: in entrambi i casi si intendono attivate le raccolte differenziate degli altri flussi di rifiuti (carta, vetro, plastica, metalli, verde, ingombranti, RUP).
7. Per centri di raccolta si intendono delle aree in cui possono essere conferite determinate tipologie di rifiuti. Gli stessi possono anche essere mobili e temporanei quando i contenitori per tali tipologie di rifiuti vengono fatti ruotare sul territorio.

## **ARTICOLO 8**

### **MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA**

L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le seguenti modalità

#### **1. FORSU - frazione organica**

##### **1.1. FORSU di produzione domestica** (resti dei pasti e di cucina, del giardino se di piccola pezzatura).

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta negli appositi contenitori per la raccolta del FORSU. Il rifiuto deve essere conferito in sacchetti, possibilmente biodegradabili.

La raccolta viene effettuata con cadenze che saranno concordate con il gestore del servizio.

##### **1.2. Compostaggio domestico**

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari che hanno la disponibilità di un giardino o di un fondo, della FORSU prodotta

e dei residui derivanti della manutenzione del verde, mediante una piccola concimaia o gli appositi composter.

### **1.3. FORSU prodotta dai "grandi produttori"**

Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, panifici, supermercati, mense, pubblici esercizi avranno potranno concordare con il comune l'assegnazione di un apposito contenitore per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività

I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.

Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.

La raccolta viene effettuata con le stesse scadenze del FORSU di produzione domestica.

### **1.4. Raccolta dei residui vegetali del giardino**

I residui organici provenienti dalla manutenzione del giardino, che per dimensioni o quantità non possono essere raccolti nei cassonetti per il FORSU od avviati a compostaggio domestico (ramaglie, grandi sfalci), devono essere conferiti, a cura del produttore, presso i centri di raccolta attrezzati a ricevere questo tipo di rifiuto.

### **1.5. Residui della manutenzione del verde pubblico**

Il materiale vegetale di risulta proveniente dalla manutenzione di aree sportive, giardini scolastici e altre aree verdi pubbliche deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi in questione, presso gli appositi centri di raccolta. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.

### **1.6 Residui vegetali cimiteriali**

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) ed a conferirli negli appositi cassonetti.

### **1.7. Altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili.**

Mediante ordinanze sindacali potranno essere definite le modalità di raccolta di altre tipologie di rifiuti organici valorizzabili, quali, ad esempio, le potature di frutteti e altri cascami prodotti dalle aziende agricole.

## **2. FRSU - frazione secca**

### **2.1 FSRU di produzione domestica.**

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione secca prodotta negli appositi cassonetti per la raccolta del FRSU.

La raccolta viene effettuata con cadenze che saranno concordate con il gestore del servizio.

2.2 **FSRU di produzione commerciale**, derivante da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione secca prodotta, nei limiti di cui all'allegato n.1, negli appositi cassonetti per la raccolta del FRSU di cui al punto precedente.

### 3. RUI - Rifiuti ingombranti.

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti utilizzando gli appositi contenitori siti nei centri di raccolta.

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio.

### 4. RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

4.1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

4.2. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

## ARTICOLO 9

### MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI E PERICOLOSI

#### RUR - Rifiuto riciclabile(cartà, cartone, vetro,...)

##### 9.1 Carta e cartoni

Le **utenze domestiche** sono tenute a conferire carta e cartone all'interno delle apposite campane distribuite sul territorio comunale, oppure direttamente presso i centri di raccolta, qualora attivati per tale tipologia di rifiuto.

E' fatto divieto conferire carta e cartoni al servizio ordinario di raccolta indifferenziato.

##### 9.2 Contenitori per liquidi in vetro, plastica e metallo.

La popolazione è tenuta a conferire i contenitori per liquidi in vetro, plastica e metallo all'interno delle campane e/o cassonetti predisposti dall'Amministrazione Comunale e distribuiti sul territorio o presso i centri di raccolta, qualora attivati per tale tipologia di rifiuto.

A tutte le utenze è fatto divieto conferire contenitori per liquidi in vetro, plastica e metallo al servizio ordinario di raccolta indifferenziato.

### **9.3 RUP - Rifiuti urbani pericolosi.**

La popolazione è tenuta a conferire i RUP (come definiti al precedente art. 2 ) all'interno degli appositi contenitori etichettati "T e/o F" disponibili presso i rivenditori di pile e farmaci.

## **ARTICOLO 10 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
2. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatta eccezione per il materiale di origine vegetale, secondo le normali pratiche agronomiche.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
4. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
5. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

## **ARTICOLO 11 MODALITA' DI CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI**

1. La raccolta indifferenziata dei rifiuti si attua nelle zone di alta montagna (\_\_\_\_\_), nonché nella rimanente parte del territorio comunale fino all'attivazione della raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca.
2. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
  - i rifiuti urbani interni ingombranti;
  - i rifiuti pericolosi;

- i rifiuti speciali non assimilabili;
  - sostanze allo stato liquido;
  - materiali in fase di combustione;
  - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).
4. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
  5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo. E' vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. é vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
  6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità

## **ARTICOLO 12**

### **MODALITA' E FREQUENZA DELLA RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATO**

1. La raccolta viene effettuata con cadenze e modalità che saranno concordate con il gestore del servizio.
2. Le capacità minime dei contenitori sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.
3. Il servizio di raccolta verrà effettuato con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino.
6. Particolari forme di organizzazione potranno essere concordate con il gestore del servizio nelle seguenti occasioni

Domeniche;  
 Festività infrasettimanali;  
 Festività doppie;  
 1° Maggio;  
 Festività triple;

### **ARTICOLO 13**

#### **NORME RELATIVE AI CONTENITORI**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui agli articoli precedenti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata del contenitore devono essere delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. I contenitori e le relative piazzole devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
7. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
8. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
9. I contenitori potranno essere dotati di serratura, la cui chiave sarà consegnata esclusivamente alle utenze abilitate al conferimento nello specifico contenitore, secondo gli appositi elenchi predisposti dal comune.

### **ARTICOLO 14**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate presso la discarica da ogni automezzo. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale unitamente alle relative fatture.
3. Qualora il servizio venga svolto in forma associata tramite la Comunità montana, la stessa potrà prevedere la pesatura periodica o mirata dei rifiuti prodotti dal comune.

## **ARTICOLO 15**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità
  - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
  - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a), il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

## **ARTICOLO 16**

### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Comando della Polizia Municipale per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

## **ARTICOLO 17**

### **MODALITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 18 CONTENITORI PORTARIFIUTI**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

## **ARTICOLO 19 SERVIZI VARI DI PULIZIA<sup>1</sup>**

1. Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:
  - a) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;
  - b) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
  - c) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
  - d) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
  - e) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
  - f) altri servizi affidati all'Azienda con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

## **ARTICOLO 20 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori,

---

<sup>1</sup> Elenco puramente indicativo: ciascun Comune indichi i servizi che intende affidare in gestione.

amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

## **ARTICOLO 21 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

## **ARTICOLO 22 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

## **ARTICOLO 23 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

#### **ARTICOLO 24**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 25**

##### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate ed il presunto quantitativo di rifiuti che intendono conferire.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

#### **ARTICOLO 26**

##### **ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico dovrà essere normata la distribuzione dei volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocati sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla civica amministrazione o da altri enti pubblici o da aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

#### **ARTICOLO 27**

##### **ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

4. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa da parte del comune nei confronti dei responsabili.

## **ARTICOLO 28 POZZETTI STRADALI**

1. Il comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

## **ARTICOLO 29 CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente o prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità

## **ARTICOLO 30 ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

## **ARTICOLO 31 CAVE E CANTIERI**

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

## **ARTICOLO 32**

## **VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

## **ARTICOLO 33 RIFIUTI INERTI**

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori.

## **ARTICOLO 34 SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- per violazioni alle norme degli artt. 8 – 9 - 11: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
  - da £ 50.000 a £ 300.00
- per violazioni alle norme degli articoli 8 – 9 - 11: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
  - rifiuti urbani o assimilati: da £. 50.000 a £. 500.000
  - rifiuti urbani pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
  - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £ 1.200.000
  - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 9: conferimento fuori dagli appositi cassonetti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
  - da £. 50.000 a £. 300.000

- per violazioni alle norme dell'articolo 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
  - da £ 50.000 a £ 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 23: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
  - da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 24: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
  - da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 28: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
  - rifiuti urbani: da £. 100.000 a £ 1.000.000
  - rifiuti speciali: da £. 200.000 a £. 1.200.000
  - rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £. 1.200.000
  - per violazioni alle norme dell'articolo 30: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: da £. 50.000 a £. 300.000

## CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sono costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica: stracci e iuta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
18. espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. nastri abrasivi;
23. cavi e materiale elettrico in genere;
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
25. scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido;
26. scarti vegetali in genere;
27. residui animali e vegetali;
28. accessori per l'informatica.

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti da cicli produttivi.

Le quantità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metri quadrati di superficie tassabile:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>KG/MQ/ANNO</b>
Stabilimenti industriali ed artigianali	10
Locali destinati ad uffici privati	08
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	18
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	22
Ortofrutta e fiorerie	26
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	24
Bar, gelaterie, degustazioni e simili	25
Alberghi e pensioni	10
Cinema e teatri	05
Luoghi di degenza e cura	09
Impianti sportivi e ricreativi	03
Sedi di associazioni	03
Luoghi di degenza e cura	09
Scuole	02
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	01
Autorimesse e autonoleggi	03
Distributori di carburante	07
Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile	06
Magazzini	06